

ALLEGATO 7. PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL pSIC “IL QUARTO” DI BARBARANO ROMANO – IT6010037”

A. Conservazione dell'integrità biologica del pSIC/ZPS

1. **Obbligo della valutazione di incidenza**

Come specificato dall'articolo 6, comma 3, della direttiva “Habitat” e dall'art. 5 del D.P.R. 120/2003 di recepimento, qualsiasi piano o progetto, sia che ricada all'interno del pSIC/ZPS sia che, pur sviluppandosi all'esterno, possa comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito, che non sia direttamente connesso alla conservazione delle specie per cui esso è stato individuato, ma che sia in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale, deve essere sottoposto a **Valutazione di Incidenza**.

In ottemperanza della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e del DPR 357/1997 come modificato ed integrato dal DPR 120/2003, qualsiasi piano o progetto che ricada all'interno di pSIC o ZPS istituite ai sensi del DM 2000 e sue modifiche ed integrazioni, ovvero che sviluppandosi all'esterno dei suddetti pSIC o ZPS possa comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali, degli habitat o delle specie tutelati all'interno dei predetti siti, che non sia direttamente connesso alla conservazione di detti valori naturali, degli habitat o delle specie e che sia in grado di condizionare l'equilibrio ambientale, DEVE essere sottoposto a preventiva **Valutazione di Incidenza**.

2. **Divieto di immissione, reintroduzione, introduzione e ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone**

Nel pSIC e nei territori immediatamente contermini, così come previsto dall'art.12 del DPR 120/2003 E' VIETATO immettere specie animali e vegetali non autoctone, al fine di tutelare sia dal punto di vista ecologico sia dal punto di vista dell'integrità genetica le specie di interesse comunitario e nello specifico le loro popolazioni autoctone presenti nel pSIC. Quanto espresso è da riferirsi ai ripopolamenti ittici in senso generale, ai ripopolamenti venatori condotti con specie o popolazioni alloctone ed alle specie o popolazioni vegetali non autoctone anche se per fini di rimboschimento.

3. **Eliminazione di specie vegetali alloctone**

Nel pSIC sono da condurre prioritariamente azioni che evitino l'immissione di specie o popolazioni vegetali alloctone. In caso di accertata presenza occorre valutare, nell'ambito delle strategie di gestione e conservazione del sito, il modo più efficace di contenimento ed eradicazione della specie vegetale alloctona e la reale incidenza della stessa sullo stato di conservazione del sito.

Nel caso di presenza di specie invasive, iscritte nelle strategie europee di contenimento ed eradicazione (come ad esempio: Robinia-*Robinia pseudoacacia* ed Ailanto-*Ailanthus altissima*), diventa obbligatorio redigere un piano di intervento per il contenimento e laddove possibile la completa eliminazione della specie invasiva dal SIC.

B. Conduzione delle attività silvo-pastorali in forme compatibili con la conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti nel sito.

In generale, la gestione forestale mediante interventi selvicolturali dovrà essere finalizzata alla conservazione ed al miglioramento della stabilità e funzionalità biologica degli ecosistemi forestali in quanto habitat trofici e/o riproduttivi di specie di interesse comunitario e/o conservazionistico (ad es. Falco pecchiaiolo *Pernis apivorus*, Nibbio bruno *Milvus migrans*, Nibbio reale *Milvus milvus*, Biancone *Circaetus gallicus*, Lodolaio *Falco subbuteo*, Gatto selvatico *Felis sylvestris*).

Per quanto riguarda le attività di pascolo, esse dovranno essere condotte in modo da non compromettere lo stato di conservazione degli habitat presenti; in linea generale l'habitat "Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea (cod. 6210)" e l'habitat "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) con stupenda fioritura di Orchidee (cod.6210*)" hanno origini secondarie, legate per lo più all'azione di disturbo costituita prevalentemente dal pascolamento, fondamentale per mantenerne l'elevata biodiversità e la fisionomia.

L'abbandono dell'attività di allevamento e la conseguente scomparsa di animali al pascolo, determinerebbe una ripresa delle dinamiche successionali naturali, con conseguente riduzione degli habitat sopra indicati, a favore di cenosi arbustive e arboree di minor pregio naturalistico.

D'altro canto un carico eccessivo di pascolo riduce drasticamente la capacità di competizione delle specie appetite a vantaggio di quelle rifiutate (ad es. *Paliurus spinchristi*, *Pyrus amygdaliformis* e *Spartium spp*) che costruiscono un paesaggio cespugliato, di transizione verso il bosco. Inoltre carichi di pascolo elevati aumentano le discontinuità del cotico favorendo l'insediamento di specie infestanti.

L'individuazione di un oculato carico di pascolo risulta determinante sia per ridurre l'attuale situazione di disturbo sia per garantire la conservazione degli habitat riproduttivi e/o trofici di alcune specie animali di rilevante interesse conservazionistico, tipiche degli "ambienti aperti" (ad es. Lepre italiana *Lepus corsicanus*, Succiacapre *Caprimulgus europaeus*, Ghiandaia marina *Coracias garrulus*, Tottavilla *Lullula arborea*, Averla piccola *Lanius collurio*, Occhione *Burhinus oedicephalus*, Calandro *Anthus campestris*, Cervone *Elaphe quatuorlineata*, Testuggine di Hermann *Testudo hermanni*).

1. Gestione delle operazioni selvicolturali

Le eventuali operazioni selvicolturali sono condotte in ottemperanza alle indicazioni contenute nel Piano Economico dei beni silvo-pastorali redatto ai sensi del RD 3267/1923 art. 130. Le operazioni di esbosco all'interno delle tagliate, saranno realizzate principalmente con l'ausilio di animali da soma, condotti secondo percorsi che non alterino il regolare decorso delle acque superficiali. Può essere altresì consentito l'impiego di mezzi meccanici leggeri, a basso impatto sulla struttura del suolo. L'utilizzo di mezzi meccanici di grossa stazza nelle tagliate può essere consentito solo per casi particolari o inerenti strettamente la sicurezza degli operatori, da valutarsi secondo discrezione degli

uffici tecnici del Parco, oltre che per le operazioni di trasferimento della legna dall'imposto verso l'esterno del sito. Le date di apertura e chiusura del taglio sono quelle stabilite dalla apposita legislazione speciale in tema di boschi, salvo che casi particolari richiedano l'anticipo nell'apertura o chiusura delle operazioni per esigenze inerenti la conservazione di specie particolari individuate nel sito di intervento o nelle immediate vicinanze. In particolare si consiglia di chiudere tutte le operazioni selvicolturali, compreso il trasferimento della legna all'esterno del sito entro il 31 marzo, al fine di non interferire con la nidificazione di specie di Rapaci forestali.

2. Rispetto di esemplari vetusti o di alto valore ecologico

Nell'ambito dell'ordinaria gestione del taglio vanno individuati, particella per particella, alcuni esemplari arborei dalle importanti caratteristiche ecologiche da riservare dal taglio al fine di garantire continuità nei processi ecologici. Possono, ad esempio, essere riservate piante con le seguenti caratteristiche:

- a) alberi di grosso diametro (>50 cm diametro ad 1,30 cm da terra) dalla chioma ben conformata, soprattutto se non della specie dominante in area basimetrica;
- b) alberi con segni di vetustà o morte in piedi, a meno che non si tratti di fitopatie inserite in elenchi legislativi per cui sia obbligatoria la lotta fitoiatrica;
- c) alberi con grossi nidi, buchi di picchio o presenza di altra fauna riproducentesi sulla pianta;
- d) alberi che presentano segni di frequentazione per lo svernamento o la riproduzione di pipistrelli o altra fauna;
- e) alberi di specie particolari che hanno scarsa diffusione sul territorio provinciale o regionale o sono rare o puntiformi nel sito (ad es. Sughera-*Quercus suber*, Cerrosughera-*Quercus crenata*, Frassino meridionale-*Fraxinus angustifolia*, Faggio-*Fagus silvatica*) o hanno importanza per l'alimentazione di alcune specie faunistiche (ad es. sorbi-*Sorbus* spp.);
- f) alberi con importante sviluppo di edera.

Possono essere assimilati ad esemplari vetusti, dopo specifica valutazione, le zone con vegetazione arborea isolata con area di insidenza della chioma non superiore a 1.500 m².

3. Gestione delle attività pastorali e pascolive

Le attività di pascolamento vanno condotte nel rispetto della conservazione ambientale e quindi senza derogare alle UBA per ettaro previste nella legislazione nazionale. Il carico massimo per ettaro, tenuto conto della diversa destinazione territoriale (es. bosco ceduo, fustaia, pascoli estensivi o intensivi), è da stabilirsi secondo un appropriato studio basato sulle caratteristiche vegetazionali dell'area. In assenza di tale studio, per le esigenze e le finalità di protezione del sito, il carico va dimensionato in 1 UBA/ha per le superfici prative o a pascolo, anche se fortemente cespugliate e 0,5 UBA/ha per le superfici forestali.

Per capi di piccola taglia vale la seguente relazione:

- 1 UBA = 1 capo equino o asinino
- 1 UBA = 5 capi ovini
- 1 UBA = 3 capi caprini
- 1 UBA = 2 capi suini

Laddove prescritto dalle leggi nazionali o regionali i capi devono recare opportune marche di riconoscimento. Per gli ovini, caprini e suini il pascolamento è consentito solo nelle ore diurne. Per i caprini, il pascolo è consentito solo dopo concessione di apposito nulla osta dell'Ente ed in presenza del conduttore, che controlli i capi. Nel bosco, il pascolo caprino non è mai consentito. Per i suini di sesso maschile il pascolo è consentito solo ai capi castrati. Tutti gli animali pascolanti devono avere opportune certificazioni degli avventuti controlli sanitari e delle vaccinazioni prescritte per legge.

Aree individuate con forte presenza di Orchidee o con stazioni di specie floristiche particolarmente rare o minacciate, possono essere escluse dal pascolamento a seconda delle necessità biologiche delle specie presenti. Tale chiusura potrà, ad esempio, essere:

- temporanea, per poche settimane;
- per alcuni mesi;
- totale, a rotazione per annata di pascolo.

Nelle superfici a pascolo può essere istituito anche un turno stagionale in modo da favorire la ripresa della vegetazione. Nelle differenti superfici pascolive il turno potrà essere, orientativamente, 30 gg nella stagione migliore e 60 gg in quella peggiore o estiva.

Vengono di seguito descritti, suddivisi per particella, gli interventi di gestione suggeriti sia in relazione alle attività di pascolo che agli aspetti forestali.

Particella 1 ("Banditella")

Può essere ripristinato il ceduo oppure, prevedere l'evoluzione ad altofusto ma, in tal caso, va effettuato un diradamento anche sulle matricine laddove si riscontri la possibilità di sviluppo dello strato inferiore. Nel caso non si attui la ceduzione può essere attuato il pascolo contenendo il carico in ragione di 0,5 capi per ettaro.

Particella 2 ("Banditella")

Va attuato urgentemente un taglio fitosanitario per la rimozione delle piante attaccate da *Hipoxylon*, se il fenomeno è generalizzato su ampia superficie è consigliabile effettuare la ceduzione completa, salvaguardando opportunamente le zone a composizione specifica diversa (frassineti e orno-ostrieti). In ogni caso il pascolo va eliminato con la realizzazione di una recinzione perimetrale.

Particella 3 ("Cesale")

Nell'immediato va ridotto il pascolo ad un carico di 0,5 capi per ettaro. Tra qualche anno potrà attuarsi un taglio di avviamento ad altofusto.

Particella 4 ("Poggio Mandrione")

Data l'eterogeneità e la morfologia accidentata sono ambienti da lasciare evolvere liberamente, quindi si sconsiglia qualsiasi intervento.

Particella 5 ("Cesale")

Nell'immediato va alleggerito il pascolo ad un carico di 0,5 capi per ettaro. Tra qualche anno potrà attuarsi un taglio di avviamento ad altofusto.

Particella 6 ("Ara della Conca")

Nell'immediato va ridotto il pascolo ad un carico di 0,5 capi per ettaro. Tra qualche anno potrà attuarsi un taglio di avviamento ad altofusto.

Particella 7 ("Poggio Mandrione")

Nell'immediato va ridotto il pascolo ad un carico di 0,5 capi per ettaro. In

considerazione della grave situazione presente nelle particelle con maggiore età e per quanto detto nella relazione si consiglia di ripristinare il ceduo.

Particella 8 ("Poggio Mandrione")

Va attuato urgentemente un taglio fitosanitario, per la rimozione delle piante attaccate da *Hipoxylon*, e di avviamento ad altofusto. Il pascolo va eliminato provvisoriamente con la realizzazione di una recinzione perimetrale ed in seguito riattivato con un carico ridotto (0,5 capi per ettaro).

Particella 9 ("Monte Regolano")

Va attuato un taglio fitosanitario, per la rimozione delle piante attaccate da *Hipoxylon*, e di avviamento ad altofusto. Il pascolo va alleggerito ad un carico di 0,5 capi per ettaro.

Particella 10 ("Tirintera")

Va attuato urgentemente un taglio fitosanitario per la rimozione delle piante attaccate da *Hipoxylon* ed un taglio di avviamento ad altofusto. Il pascolo va eliminato provvisoriamente con la realizzazione di una recinzione perimetrale ed in seguito riattivato con un carico ridotto (0,5 capi per ettaro).

Particella 11 ("Bandita")

Nell'immediato va ripristinato il pascolo con un carico di 0,5 capi per ettaro. Tra qualche anno potrà attuarsi un taglio di avviamento ad altofusto.

Particelle 12 e 13 ("Stazione della Bandita")

Nell'immediato va ripristinato il pascolo con un carico di 0,5 capi per ettaro. Le due particelle vanno frazionate ulteriormente, con recinzioni interne, in sub particelle di superficie di circa 5 ha al fine di poter attuare, tra qualche anno, tagli di rinnovazione.

C. Norme di gestione dei fontanili

1. Pulizia e manutenzione dei fontanili

La gestione dei fontanili va condotta in considerazione dell'abbeveraggio degli animali e della contemporanea presenza di fauna inserita nelle Direttive Europee. A tal fine, occorre innanzitutto mantenere i fontanili in buono stato di conservazione, compreso il flusso idrico di adduzione e la capacità di immagazzinamento delle acque.

L'eventuale pulizia dei fontanili, è da effettuarsi senza l'utilizzo di prodotti disinfettanti e/o chimici, tranne che per accertate necessità igieniche, dopo il relativo nulla-osta del Parco e sotto la diretta sorveglianza del Personale del Parco.

La pulizia del fondo e della componente algale in esubero può essere effettuata esclusivamente durante i mesi di settembre-ottobre e comunque al di fuori del periodo di riproduzione e a sviluppo larvale ultimato di tutti gli anfibi presenti. Essa dovrà essere eseguita a mano rimuovendo solo la parte dei sedimenti utile ad evitare l'interramento, ma senza asportare completamente la vegetazione acquatica. Durante le operazioni di pulizia si dovrà evitare la totale eliminazione dell'acqua nella vasca. In casi di necessità si dovrà provvedere alla cattura della fauna anfibia presente, con la sua successiva reimmissione dopo la pulizia ed il riempimento del fontanile.

Le azioni di ripristino/restauro dei fontanili dovranno essere eseguite tenendo comunque conto prioritariamente delle esigenze ecologiche delle specie di anfibi, sia riguardo la tempistica del cantiere, sia nelle modalità di realizzazione.

2. Accesso ai fontanili

L'accesso ai fontanili da parte del bestiame brado potrà essere regolamentato da Marzo a Giugno, in caso di necessità, in modo da ripartire il disturbo diretto alla fauna anfibia presente, prevedendo anche l'eventuale chiusura per tempi limitati.

D. Norme di gestione dei fossi e delle acque

1. Tutela dell'ambiente acquatico

Fatte salve le disposizioni generali in materia, nel pSIC i corsi d'acqua sono gestiti in maniera da preservare l'integrità dell'ambiente acquatico ed i popolamenti ittici ivi presenti con particolare riguardo alle specie ittiche inserite negli allegati della Direttiva 92/43/CEE.

Sono vietate le azioni che possono modificare negativamente il regime ed il corso delle acque, anche a riguardo ad attività potenzialmente in grado di inquinare, direttamente o indirettamente, permanentemente o temporaneamente, il sistema delle acque superficiali o sotterranee. Eventuali acque di scarico provenienti da attività domestiche, agricole o di qualsiasi altra natura dovranno rispondere ai requisiti richiesti dal D. Lgs. 152 del 11.05.1999 e successive modifiche e integrazioni.

2. Prelievo di acque

L'eventuale prelievo di acque dai corsi d'acqua, dovrà essere sottoposto a preventivo nulla-osta del Parco, previa valutazione delle effettive necessità e della messa in opera di sistemi di tutela della fauna. Gli eventuali prelievi andranno fatti senza alterare il Deflusso Minimo Vitale, da valutare in maniera conservativa per la fauna e gli ambienti ripariali. Non sono consentiti, inoltre, interventi che alterino irreversibilmente lo stato delle acque superficiali e sotterranee.

3. Prelievo di vegetazione ripariale

L'eventuale prelievo di vegetazione ripariale (es. Salici da vimini) potrà essere autorizzato solo dopo valutazione condotta dal Personale del Parco, della effettiva presenza di nuclei vegetali capaci di sopportare il prelievo. L'asportazione di legna o tronchi dall'alveo dei fiumi, previa valutazione, sarà autorizzabile solo in casi di evidenti problemi di sicurezza idraulica.

E. Tutela della fauna

1. Tutela delle specie in allegato 4 della Direttiva Habitat

Come espresso nell'Articolo 8 del DPR 120/2003, per le specie animali di cui all'allegato D lettera a) (allegato 4 della Direttiva 92/43), presenti o segnalate per l'area (tra cui istrice *Hystrix cristata*, gatto selvatico *Felis sylvestris*, ramarro *Lacerta bilineata*, lucertola campestre *Podarcis sicula*, lucertola muraiola *Podarcis muralis*, biacco *Coluber viridiflavus*, saettone *Elaphe longissima*, biscia dal collare *Natrix natrix*, rana appenninica *Rana italica*, tritone punteggiato *Triturus vulgaris*), è fatto divieto di:

- catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
- perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;
- distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;
- danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta;

Per le specie di cui al suddetto allegato D, lettera a) sono vietati il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

2. Tutela della fauna selvatica cosiddetta "minore" L.R. 05.04.1988, n° 18:

In osservanza del dettato della Legge Regionale n° 18/1988, per le specie incluse nell'art 3 della predetta Legge e presenti nell'area, tra cui (gambero di fiume *Austropotamobius palipes*, salamandrina dagli occhiali *Salamandrina terdigitata*, tritone crestato *Triturus carnifex*, tritone punteggiato *Triturus vulgaris*, rospo smeraldino *Bufo viridis*, rospo comune *Bufo bufo*, rana agile *Rana dalmatina*, rana appenninica *Rana italica*, testuggine comune *Testudo hermanni*, tarantola mauritanica *Tarentola mauritanica*, emidattilo verrucoso *Hemidactylus turcicus*, ramarro *Lacerta bilineata*, lucertola muraiola *Podarcis muralis*, lucertola campestre *Podarcis sicula*, orbettino *Anguis fragilis*, luscengola *Chalcides chalcides*, biacco *Coluber viridiflavus*, cervone *Elaphe quatuorlineata*, saettone *Elaphe longissima*, biscia dal collare *Natrix natrix*, biscia tassellata *Natrix tassellata*) sono vietati:

- qualsiasi forma di cattura, di detenzione e di uccisione;
- il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione e di riposo;
- il molestare la fauna selvatica minore, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione;
- la distruzione o la raccolta di uova dell'ambiente naturale o la loro detenzione quand'anche vuote;
- la detenzione, il trasporto ed il commercio di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall'animale, nella misura in cui ciò contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo.

F. Attività di pesca

All'interno del pSIC, oggetto del presente regolamento, è vietata la pesca con ogni mezzo, al fine di conservare le risorse ittiche locali.

G. Circolazione degli veicoli a motore nelle strade interne al SIC

Al fine di ridurre il disturbo a carico di popolazioni animali particolarmente sensibili, e limitare il rischio di bracconaggio nei confronti della fauna, viene interdetto, dal tramonto all'alba, il traffico veicolare all'interno del perimetro del pSIC. Sono consentite eccezioni per gli allevatori regolarmente registrati tra gli aventi diritto all'uso civico, in regola con i contributi annuali per la concessione per la fida-pascolo. Tali autorizzazioni sono concesse temporaneamente agli aventi diritto, per situazioni particolari, come ad esempio l'assistenza al parto delle fattrici, il recupero di capi feriti o lo spostamento di animali.

Il transito diurno è consentito solo ai residenti dei comuni del Parco ed a coloro che esercitano, dietro le opportune autorizzazioni, attività economiche all'interno del Parco (es: allevatori, agricoltori, ditte boschive) e ai mezzi di sorveglianza o di soccorso. E' altresì consentito il transito agli aventi diritto di uso civico di legnatico, muniti di apposita autorizzazione, per la raccolta della legna secca a terra ed il relativo trasporto.